studiolegalecelentano.com

N. R.G. 9078/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della trattazione scritta, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **9078/2024** promossa da:

Parte_1 (C.F. *CF_1*), nella qualità di esercente la potestà sul minore *Parte_2* *Parte_2* (C.F. *CF_2*), con il patrocinio dell'avv. CELENTANO FRANCESCO;

ricorrente

contro

I.N.P.S. (C.F. 80078750587), con il patrocinio dell'avv. BANCHETTI FRANCESCA

resistente

Premesso

Con atto depositato il 20/10/2024, parte ricorrente, nella qualità, ha adito questa A.G. per sentir dichiarare l'illegittimità della pretesa dell'INPS al recupero dell'indebito, comunicato dall'Istituto per € 687,32, derivante dalla somma degli importi percepiti indebitamente a titolo di indennità di frequenza per il periodo dal 1.9.24 al 31.10.24 (€ 343,66 per n. 2 mensilità), per effetto del verbale sanitario di revisione definito in data 10.7.24, e **comunicato in data 26.9.24.**
Nel caso di specie, tuttavia, trattandosi di indebito assistenziale portato del venire meno del requisito sanitario, la restituzione del rateo di prestazione non poteva essere richiesta se non all'esito della comunicazione degli esiti della visita di revisione: …..*Nel caso di specie, il provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti risulta comunicato in data 26.9.24, , quindi oltre il primo giorno di erogazione della prestazione mensile del mese di settembre e pertanto, non essendovi prova di alcun comportamento doloso in capo alla parte ricorrente, non sussiste la ripetibilità della somma erogata relativamente alla mensilità di settembre ma solo della somma erogata successivamente alla predetta data (mensilità di ottobre).*
Concludeva chiedendo dichiarare l'irripetibilità dell'importo corrispondente pari a € 343,66;

Si costituiva l'Inps eccependo la decadenza del ricorrente dall'azione, la sua carenza di interesse ad agire, la correttezza del recupero; ancora assumendo essere onere dell'*accipiens* mostrare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione. Per tali ragioni chiedeva il rigetto del ricorso.

La causa viene decisa previo invito alle parti alla trattazione scritta.

studiolegalecelentano.com

Osserva

La domanda, relativa al rateo di settembre 2024, è fondata.

Nella fattispecie al vaglio si discute della restituzione di ratei di prestazione assistenziale indebitamente erogati dall'Istituto in conseguenza della visita effettuata in data 9-7-2024.
L'Istituto ha chiesto la restituzione dei ratei dei mesi di settembre ed ottobre 2024.
Gli esiti della visita di revisione sono stati comunicati in data 26-9-2024 e, pertanto, dopo il pagamento del rateo di settembre (rateo che solo forma oggetto della domanda).

Con riferimento al caso di specie, trattandosi di prestazione assistenziale, sono dettate regole specifiche per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (Legge n. 448 del 1998, art. 37, comma 8), che consentono la ripetibilità dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica. L'indebito assistenziale che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita, cioè, alla restituzione a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento è comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento, condizione quest'ultima che legittima il recupero di tutte le somme, anche quelle erogate in data antecedente alla comunicazione del provvedimento di accertamento negativo (Cass. civ., sez. VI – Lav., ord., 4 agosto 2022, n. 24180).

Va pertanto dichiarata l'irripetibilità del rateo di settembre 2024, considerato che al momento della comunicazione alla quale si è fatto riferimento l'erogazione era già avvenuta.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo; non si applica aumento per collegamenti ipertestuali essendosene riscontrato il mancato funzionamento.

P.Q.M.

Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da *Parte_2* , nella qualità, così dispone:

- accoglie la domanda e dichiara irripetibile l'importo di € 343,66, pari al rateo settembre 2024, richiesto in restituzione dall'INPS nei termini e per le ragioni in motivazione;
- condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite che liquida in € *Importo_1* , oltre spese generali, IVA e CPA come per legge; con attribuzione.

Foggia, 19 novembre 2025

Il Giudice
dott. Severino Antonucci